



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3230 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Obbligo di sepoltura di prodotti abortivi e feti"**  
**( Reg.Gen.n.258)**

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato.  
Depositata in data 4 aprile 2007

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 APR. 2007**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

VIII LEGISLATURA

---

*Proposta di legge*

*“Obbligo di sepoltura di prodotti abortivi e feti”*

*Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato.*

*Ruolo Generale n. 258*



*Consiglio Regionale della Campania*

### Relazione di accompagnamento alla proposta di legge

Costituisce principio generale del nostro ordinamento giuridico l'attribuzione di soggettività al prodotto del concepimento.

Ed infatti, la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) stabilisce, all'articolo 1, che lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio.

Da ultimo, la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita) prevede che tra i soggetti meritevoli di tutela debba comprendersi anche il concepito.

Siffatto quadro normativo impone l'adozione di misure volte a salvaguardare la dignità del concepito anche con riferimento alla custodia delle spoglie mortali del medesimo.

Ne deriva che l'attuale trattamento dei concepiti abortiti quali rifiuti speciali deve ritenersi incompatibile con i descritti principi generali, sicchè va emendato il regolamento di polizia mortuaria con l'introduzione di specifiche previsioni che assicurino ai concepiti abortiti una sepoltura conforme alla dignità riconosciuta loro dall'ordinamento giuridico.



*Consiglio Regionale della Campania*

### Articolo 1

1. I prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età uterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane devono essere sepolti nel cimitero in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.



*Consiglio Regionale della Campania*

## Articolo 2

1. L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'Ufficio competente dell'ASL del Comune dove è avvenuto l'aborto o il rilascio del feto ovvero dalla Direzione Sanitaria se in casa di cura.
2. Per il trasporto del prodotto abortivo o feto si procede in analogia alla norma sanitaria del trasporto dei nati morti.